

IL DIACONATO TRA DISCIPLINA UNIVERSALE
E PARTICOLARE
Esame di alcune questioni canoniche

SOMMARIO: I. PREMESSA – II. DISCERNIMENTO E FORMAZIONE – 1. *Irregolarità ed impedimenti, attività sconvenienti ed aliene allo stato clericale* – III. MINISTERO E FORMAZIONE PERMANENTE – 1. *Il vincolo dell'incardinazione* – 2. *L'ingresso nello stato clericale* – 3. *La stabilità nello stato di vita* – IV. CONCLUSIONE.

I. PREMESSA

Il Direttorio per il diaconato permanente nella Diocesi di Milano che dopo alcuni anni di sperimentazione ha ricevuto con Decreto arcivescovile del 18 ottobre 1999 la sua approvazione definitiva (*Direttorio 1999*)¹ è volto ad integrare gli orientamenti e le norme date in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1993 (OM)², offrendo in questo modo le determinazioni applicative specifiche per il diaconato permanente nella diocesi ambrosiana. Si tratta di un adempimento che era stato espressamente richiesto dal Sinodo Diocesano 47° (Cost. n. 513, § 1) per sostenere l'esperienza del diaconato permanente ripresa nella diocesi ambrosiana solamente nel 1987. Tra la prima approvazione ad *experimentum* e l'approvazione definitiva del *Direttorio 1999*, è intervenuta sul tema del diaconato permanente anche la Santa Sede con due documenti pubblicati congiuntamente il 2 febbraio 1999: uno curato dalla Congregazione per l'educazione cattolica e contenente le *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti (NF)*; l'altro curato dalla Congregazione del Clero, riguardante la vita e il ministero dei diaconi

¹ Per l'approvazione cf «Decreto arcivescovile», 18.10.1999, *RDM* (1999) 1150.

² CEI, *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1.6.1993, *ECEI*, I, 3955-4007.

medesimi (DM)³. La *Ratio* della Congregazione per l'educazione cattolica richiede che i progetti formativi ovvero le *rationes* delle singole Conferenze episcopali debbano essere sottoposte all'esame e all'eventuale approvazione della Santa Sede, dapprima *ad experimentum* e poi per un determinato numero di anni così da consentirne periodiche revisioni (n. 15); essa possiede quindi il carattere di una sorta di legge quadro ed è prevedibile che anche la Conferenza Episcopale Italiana debba provvedere, nei prossimi anni, a qualche ritocco e aggiustamento del proprio progetto formativo per adeguarsi alle disposizioni della S. Sede. Il DM invece «ha carattere giuridico vincolante laddove le sue norme «ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico o determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza». In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutivo (cf can. 32)» (cf *Dichiarazione congiunta*, 9).

Questo risulta essere, quindi, l'immediato contesto normativo entro il quale si inserisce il *Direttorio 1999*. In una posizione sovraminoritaria vanno poi anche tenuti presenti i canoni del Codice di diritto canonico del 1983 (*CIC/1983*) ovvero della legge universale della Chiesa latina: sia i canoni che riguardano specificatamente i diaconi permanenti (cf i cc. 236; 276 § 2, 3°; 281 § 3; 288; 1008-1009; 1031 §§ 2-3; 1032 § 3; 1035; 1037; 1042, 1°; 1050, 3°) sia i canoni che più generalmente riguardano tutti i chierici (vescovi, presbiteri, diaconi) in quanto siano di loro natura applicabili anche ai diaconi permanenti e non sia espressamente disposto diversamente⁴.

Mentre le norme del diritto universale della Chiesa latina (*CIC/1983*, *NF*, *DM*) sono volte ad assicurare uniformità e stabilità normativa a questo grado proprio e permanente della gerarchia (LG 29b), il diritto proprio delle singole Chiese particolari permette di tenere conto delle circostanze concrete in cui il ministero diaconale viene ad essere esercitato e consente pertanto di assicurare quella legittima e necessaria diversità nell'unità.

³ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA/CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum - Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium*, 22.2.1988, AAS 90 (1998) 835-842 (*declaratio coniuncta*), 843-879 (*Ratio*), 879-926 (*Directorium*). Per la versione italiana cf ID., *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti - Directorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, Città del Vaticano, LEV, 1998.

⁴ Come osserva A. MONTAN, «La formazione e il ministero del diacono permanente nei documenti del magistero dal Concilio Vaticano II ad oggi», *Il diaconato in Italia*, 27, nota 3, la parte normativa del Mp. *Ad pascendum* (15.8.1972) di Paolo VI è stata assorbita dal Codice di diritto canonico per cui la lettera apostolica nella sua parte normativa risulta abrogata.

Con il presente contributo intendiamo evidenziare in modo particolare alcune determinazioni giuridiche e disciplinari del *Direttorio 1999* che costituiscono in certi casi una specificazione e un adattamento alla situazione della Chiesa ambrosiana della normativa del diritto universale e della CEI, in altri casi una semplice ripresa di uguali norme del diritto universale e particolare della Chiesa italiana che tuttavia, per la genericità con cui sono formulate, richiedono qualche approfondimento e delucidazione a vantaggio sia di quanti si stanno interrogando su una scelta ministeriale di questo tipo, sia di chi è chiamato ad accompagnare il cammino di discernimento di tale chiamata sia di quanti già da tempo sono impegnati nel lodevole esercizio del ministero diaconale.

II. DISCERNIMENTO E FORMAZIONE

Innanzitutto consideriamo alcune questioni emergenti dalla lettura del Capitolo II del *Direttorio 1999* anche se, come vedremo, non riguardano solo la fase del discernimento e della formazione, ma hanno dei riflessi anche sul ministero e la vita stessa dei diaconi permanenti.

1. Irregolarità e impedimenti, attività indecorose e aliene

Nel Capitolo II del *Direttorio 1999* (nn. 9-56) troviamo diverse determinazioni che sottolineano tutta la serietà del processo attraverso cui la percezione della chiamata al servizio diaconale diventa una decisione confermata dalla Chiesa. Gli stessi tempi previsti per la prima fase («almeno un anno», cf n. 17) e per la seconda fase («biennio propedeutico») stanno ad indicare che sono molti i fattori che entrano in gioco e devono essere considerati nella maturazione di una chiamata-decisione di questo tipo così come c'è un desiderio che è necessario sempre di più focalizzare e una immagine complessiva della figura ministeriale di diaconato permanente, offerta e consegnata dalla Chiesa, con la quale bisogna imparare a «convivere», per vedere se sia ciò che veramente il Signore richiede per la propria vita. E questo richiede obiettivamente del tempo.

Accanto ai requisiti personali richiesti dalla legislazione codiciale (cf cc. 1029, 1051, 1°) e dai vari documenti sul diaconato permanente vi sono delle circostanze che tecnicamente vanno sotto il nome di *irregolarità* (impedimenti di natura perpetua) e di *impedimenti semplici* (impedimenti di natura temporanea) che limitano fin dal principio la discrezionalità del Vescovo che in presenza di tali circostanze non può legittimamente ammettere un candidato all'ordine del

diaconato e, se sopravvenute dopo l'ordinazione diaconale, impediscono di esercitare legittimamente l'ordine ricevuto. La disciplina delle irregolarità e degli impedimenti è volta a proteggere l'obiettivo dignità e la santità del ministero sacro e questo spiega il fatto che esse si contraggano automaticamente, indipendentemente dalla consapevolezza o dalla colpevolezza del soggetto. Le *irregolarità*, che sono per lo più legate a determinate situazioni difettose o delittuose verificatesi nel passato (qualche forma di malattia psichica, apostasia, eresia, scisma, procurato aborto ottenuto l'effetto, attentato al matrimonio anche solo civile, tentato suicidio...; cf c. 1041), cessano solo con la dispensa da parte della autorità ecclesiastica competente; gli *impedimenti semplici*, essendo legati a situazioni di carattere temporaneo (stato coniugale, attività sconvenienti o aliene allo stato clericale, condizione di neofita; cf c. 1042), possono invece cessare anche con il passare del tempo, venendo meno la causa che li ha originati.

A tali irregolarità ed impedimenti fa riferimento anche il *Direttorio 1999* al n. 11, richiamando *NF* n. 35. Rispetto all'elenco di irregolarità ed impedimenti contenuto nei cc. 1041 e 1042 del *CIC/1983* valevoli in generale per l'accesso a tutti i gradi dell'ordine sacro, va notato che i candidati al diaconato permanente *uxorato* non incorrono (come è ovvio) nell'impedimento di cui al c. 1042, 1° riguardante l'uomo sposato; altresì tutti i candidati, sia celibi che coniugati, non incorrono nemmeno nell'impedimento di cui al c. 1042, 2° (in collegamento con i cc. 285 §§ 3-4, 286) scaturente dall'esercizio per conto proprio o altrui di attività affaristiche e commerciali, di uffici che comportino l'onere del rendiconto, di amministrazioni di beni di pertinenza di laici. A norma del c. 288 infatti i diaconi permanenti non sono tenuti alle disposizioni di tali canoni e anche *NF* n. 35 nota 33 citato dal n. 11 del *Direttorio 1999* tra gli impedimenti semplici riguardanti i candidati al diaconato permanente indica solamente l'esercizio di *attività sconveniente o aliena* allo stato clericale (1°) e lo stato di neofita (2°). Quali siano però tali attività *sconvenienti o aliene* allo stato clericale, se risulta sufficientemente chiaro per i presbiteri (cf ad es. c. 289 §§ 1-2) non risulta altrettanto chiaro per i diaconi permanenti. Per quanto riguarda infatti le attività *sconvenienti o indecorose* il c. 285 § 1 rimanda per l'ulteriore determinazione alle prescrizioni del diritto particolare⁵. Per quanto riguarda le attività *aliene* dallo stato clericale, bisognerebbe

⁵ c. 285 § 1: «I chierici si astengano nel modo più assoluto da tutto ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le disposizioni del diritto particolare». Il c. 138 del *CIC/1917* a titolo di esempio indicava come tali l'esercizio di arti indecorose, della caccia clamorosa, del gioco d'azzardo, la frequentazione di taverne, l'uso e il porto di armi. Il n. 34 ripreso dal *Direttorio 1999* n. 11 afferma che i diaconi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del

più propriamente parlare di attività aliene allo stato clericale-diaconale, perché ciò che è alieno allo stato clericale di un presbitero non è sempre alieno allo stato clericale di un diacono permanente, a meno di non voler dire *totalmente* aliene dallo stato clericale; ma da uno stato clericale nella cui più precisa determinazione si deve appunto tenere conto della presenza e della particolare configurazione data allo stato clericale dalla presenza oggi anche dei diaconi permanenti⁶

Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività affaristica e commerciale (c. 286) – esercizio del tutto lecito e consentito sia a coloro che aspirano al diaconato permanente sia a coloro che già sono stati ordinati diaconi permanenti (cf c. 288) – bisogna prestare tuttavia particolare attenzione a quanto opportunamente segnalato da DM n. 12 secondo cui nell'esercizio di tali attività «sarà dovere dei diaconi dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica, anche negli obblighi di giustizia e delle leggi civili che non siano in opposizione al diritto naturale, al magistero, alle leggi della Chiesa e alla sua libertà». A ciò si aggiunga che talune professioni, del tutto oneste e ragguardevoli in via normale, potrebbero risultare in determinati contesti difficilmente conciliabili con le responsabilità pastorali del ministero diaconale e con l'immagine stessa del ministero da promuovere. Spetterà all'autorità competente valutare prudentemente e attentamente questi singoli casi tenendo presente le preminenti esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità per l'azione pastorale.

Una menzione particolare merita la questione della possibilità per il diacono permanente di impegnarsi in campo politico, civile e sindacale in quanto si deve registrare su questo punto una legittima, ma

Vescovo, *sconveniente con lo stato diaconale*. Spetta quindi al Vescovo determinare e precisare che cosa si debba ritenere sconveniente.

⁶ Un esempio di attività aliena allo stato clericale *globalmente inteso* ci sembra possa essere vista nella carriera militare a cui fa riferimento il c. 289 § 1 vietando ai chierici di prestare il servizio militare volontario, se non su licenza del proprio Ordinario (cf anche il c. 141 del CIC/1917); cf su questo anche J. DE OTADUY, «Comentario al c. 288», in *Comentario Exegético al Código De Derecho Canónico*, Pamplona, EUNSA, 1997, II/1, 379. Il c. 139 del CIC/1917 dopo aver sancito l'obbligo per i chierici di astenersi da attività che seppur non indecorose dovevano considerarsi *aliene* dallo stato clericale (§ 1), nei successivi paragrafi indicava tutta una serie di attività che non potevano essere assunte senza una licenza o un permesso dell'autorità ecclesiastica competente come l'attività chirurgica o medica, gli uffici pubblici implicanti l'esercizio di potere (§ 2), la gestione di beni pertinenti ai laici o uffici implicanti l'obbligo del rendiconto amministrativo (§ 3), l'ufficio di avvocato o procuratore in campo civile (§ 3), l'incarico di deputato (§ 4). Si trattava però, come già detto, di determinazioni che non tenevano conto della particolare configurazione data allo stato clericale dalla presenza dei diaconi permanenti, non essendo stato a quei tempi ancora ripristinato il diaconato esercitato in permanenza.

considerevole differenza tra la legislazione universale e il diritto particolare.

Il c. 288 che abbiamo più sopra menzionato stabilisce infatti che non si applicano ai diaconi permanenti né il c. 285 che fa divieto ai chierici di assumere uffici pubblici che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile, né il c. 287 § 2 che vieta ai chierici di avere parte attiva nei partiti politici e nella direzione di associazioni sindacali, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente. Il diritto particolare della Chiesa italiana in questo caso si avvale della possibilità espressamente prevista dal c. 288 di stabilire diversamente e *ON* 47 (a cui rimanda il Sinodo 47°, Cost. n. 519) stabilisce infatti che i diaconi permanenti:

- solo con il consenso del vescovo possono svolgere attività sindacali, anche con funzioni direttive;
- non possono invece impegnarsi nella militanza attiva nei partiti politici;
- non possono assumere ruoli di rappresentanza democratica (consiglieri comunali e regionali, deputati e senatori) e di governo locale, regionale e nazionale.

Evidentemente a giudizio della CEI la particolare situazione politica e civile esistente in Italia e la ricaduta di immagine sul ministero pastorale dei diaconi non rendono conveniente ed opportuna l'assunzione di questi due ultimi tipi di impegni da parte di un diacono permanente. Il fatto che in questi casi le legislazioni particolari delle singole Chiese possano stabilire diversamente da quanto stabilito dal Codice permette di tenere effettivamente conto delle circostanze concrete dei singoli paesi in cui la Chiesa è presente ed opera che possono consigliare o viceversa sconsigliare che dei chierici, quali sono anche i diaconi permanenti, si assumano questo tipo di impegni.

III. MINISTERO E FORMAZIONE PERMANENTE

Anche il Cap. III del *Direttorio 1999* solleva alcune questioni di carattere canonico che richiedono qualche delucidazione ulteriore rispetto a quanto si è solamente accennato nel Commento (cf la prima parte di questo fascicolo), specialmente per quanto riguarda i principali effetti dell'ordinazione diaconale.

1. *Il vincolo di incardinazione*

Innanzitutto bisogna ricordare che per effetto dell'ordinazione diaconale⁷ si viene incardinati in una Chiesa particolare o in una altra realtà ecclesiale quale una prelatura personale, un Istituto religioso clericale o una Società clericale di vita apostolica con facoltà di incardinare (cf c. 266 § 1-2; *Direttorio 1999* n. 60). Il vincolo di incardinazione o di ascrizione al servizio di una Chiesa particolare esprime molto bene il fatto che non si diventa ministri sacri, e nel nostro caso, diaconi permanenti, per sé stessi, per la soddisfazione di meri interessi personali, anche nobili come il desiderio di santificazione personale o di una speciale consacrazione al Signore. Con l'ordinazione diaconale si viene promossi piuttosto per il servizio, per il bene, per l'utilità più generale della Chiesa; si tratta di una consapevolezza e di una acquisizione che risale ancora alle origini della storia della Chiesa⁸, di cui occorre necessariamente tenere conto anche nelle fasi che precedono l'ordinazione diaconale, ovvero nella fase del discernimento e della formazione, al fine di purificare, se è il caso, l'ambito delle motivazioni che spingono a chiedere di essere ammessi tra i candidati al diaconato permanente. Questo aspetto ci sembra molto opportunamente richiamato anche da *ON* n. 13b laddove, proprio a proposito del discernimento sulle qualità e sulle motivazioni dell'aspirante, afferma che essi «devono dimostrare di desiderare il diaconato non per interessi puramente personali o per progetti di singoli gruppi e neppure primariamente per la propria realizzazione, ma per il servizio della Chiesa, secondo il piano pastorale della diocesi». Sarà poi la lettera con la quale il Vescovo provvede a conferire al diacono permanente l'incarico ministeriale a specificare, a concretizzare e ad indirizzare, qui e ora, la disponibilità al servizio della Chiesa locale in obbedienza al Vescovo medesimo, in aiuto

⁷ Per quanto riguarda gli effetti dell'ordinazione diaconale cf più approfonditamente l'interessante e ricco di provocazioni contributo in lingua francese di A. BORRAS, «Les effets canoniques de l'ordination diaconale», *RTL* 28 (1997) 453-483.

⁸ Pensiamo al divieto di ordinazioni «assolute», senza titolo di ascrizione, sancito già dal c. 6 del Concilio di Calcedonia del 451 che considerava «irrite» tali ordinazioni nel senso che l'ordinato non poteva esercitare il ministero ricevuto.

all'ordine sacerdotale e a servizio del popolo cristiano, promessa dal candidato all'atto dell'ordinazione diaconale. Dall'ordinazione diaconale e dall'incardinazione come chierico in una Chiesa particolare deriva infatti per il diacono il dovere di prestare filiale rispetto ed obbedienza oltre che nei confronti del Papa, nei confronti del proprio Ordinario (c. 273); un dovere che si traduce nell'obbligo di accettare e di adempiere fedelmente l'incarico affidatogli dall'Ordinario stesso, salvo il caso di legittimo impedimento (c. 274 § 2).

2. *L'ingresso nello stato clericale*

Un secondo rilevante effetto canonico dell'ordinazione diaconale è costituito dall'ingresso nello stato clericale, con tutti i diritti e doveri che competono ai chierici, in quanto non sia disposto diversamente dal diritto (come già abbiamo visto avvenire in relazione alla possibilità di esercitare determinate attività che comportano l'assunzione di responsabilità a livello amministrativo ed economico; oppure per l'abito clericale; cf c. 288) e in quanto evidentemente risultino compatibili con lo stato coniugale proprio di alcuni tra i diaconi permanenti. Infatti diversi diritti e doveri propri dei chierici annoverati nel Cap. III, della Parte Prima, del Libro II del *CIC/1983* (cc. 273-285) appaiono pensati in riferimento a prebiteri (vincolati al celibato) e pertanto nei confronti dei diaconi permanenti devono essere interpretati con i dovuti adattamenti. Così l'obbligo di risiedere nella propria diocesi e di non allontanarsi da essa, senza la licenza almeno presunta del proprio Ordinario (c. 283 § 1) è da comporre non solo con il legittimo diritto alle ferie spettante a tutti i chierici in quanto tali secondo le più precise determinazioni del diritto particolare (c. 283 § 2), ma col fatto, particolarmente rilevante nel caso dei diaconi permanenti, che l'attività professionale o di lavoro potrebbe svolgersi anche al di fuori dei confini territoriali della diocesi e in alcuni casi potrebbe comportare anche lunghe ed impegnative trasferte. Oppure pensiamo anche alle disposizioni concernenti l'uso dei beni e la sobrietà di vita (c. 282 §§ 1-2) o la raccomandazione fatta ai chierici di praticare una consuetudine di vita comune (c. 280), che nel caso dei diaconi permanenti può non risultare altrettanto raccomandabile o opportuna. In alcuni casi, poi, il *CIC/1983* lascia al diritto particolare determinare più da vicino la concreta misura di alcuni diritti e doveri che contribuiscono a determinare la condizione canonica dei diaconi permanenti. Ciò dicasi ad esempio per l'obbligo quotidiano di celebrare la liturgia delle ore da adempiere secondo *ON* n. 26 (che riprende una precedente disposizione della CEI) con la celebrazione di Lodi, Vespro e Compieta⁹.

⁹ Cf CEI, «Delibera n. 1», 23. 12. 1983, *Notiziario CEI* 9 (1983) 209.

3. Stabilità dello stato di vita

In terzo luogo l'ordinazione sacra determina la *stabilizzazione* e la *definitività* della condizione di vita, celibataria o coniugale, propria del candidato al momento dell'ordinazione. Ciò comporta, in particolare, che tutti coloro che sono costituiti negli ordini sacri sono vincolati dall'impedimento matrimoniale di ordine sacro; sono cioè inabili a contrarre matrimonio; non possono validamente contrarre matrimonio a motivo dell'esistenza di un impedimento dirimente (c. 1087). Questo divieto è affermato per tutti i chierici senza eccezione e quindi anche per i diaconi permanenti eventualmente rimasti vedovi dopo l'ordinazione diaconale, come ribadisce espressamente il n. 11 del *Direttorio 1999*, citando testualmente il n. 38 di *NF*¹⁰. Già Paolo VI nel Mp. *Ad pascendum*¹¹ e ancor prima nel Mp. *Sacrum diaconatus ordinem*¹² aveva richiamato la tradizionale disciplina ecclesiastica secondo la quale anche i diaconi rimasti vedovi erano da considerarsi inabili a contrarre matrimonio. Nell'ambito del processo di revisione del *CIC/1917* si discusse però animatamente della questione, non sembrando opportuno ad alcuni organi di consultazione mantenere il divieto anche per i diaconi permanenti; e soprattutto particolarmente animata fu la discussione in occasione della Plenaria del 1981 quando la maggioranza dei presenti si esprime affinché nella nuova legge universale della Chiesa che si stava approntando i diaconi permanenti fossero sottratti a tale divieto¹³. Oltre che per ragioni ecumeniche (lo stesso divieto non esisteva nell'ortodossia) non sembrava per lo più opportuno mantenere il divieto per quei diaconi permanenti rimasti vedovi che non avevano scelto per sé una vita celibataria e per i quali il nuovo matrimonio avrebbe anzi potuto costituire in determinati casi una buona soluzione per accudire i figli presenti ancora in tenera età¹⁴. Alla fine il Supremo Legislatore, il Romano Pontefice Giovanni Paolo II, decise tuttavia di mantenere l'impedimento matrimoniale di ordine sacro anche per i diaconi permanenti rimasti vedovi attenendosi alla prassi instaurata dal suo predecessore, Paolo VI. Fermo re-

¹⁰ «Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica». Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi. Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita».

¹¹ PAOLO VI, Mp. *Ad pascendum*, 15.8.1972, AAS 64 (1972) 539.

¹² PAOLO VI, Mp. *Sacrum diaconatus ordinem*, 18.6.1967, n. 16, AAS 59 (1967) 701.

¹³ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Acta et Documenta. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, 292-308.

¹⁴ Cf. *Communicationes* 9 (1977) 364-365; 15 (1983) 229-230.

stando il principio di fondo, appare comunque possibile in singoli casi eccezionali chiedere la dispensa dall'impedimento alla Santa Sede tramite la Congregazione per il Culto divino e i Sacramenti¹⁵. La Congregazione, infatti, modificando la sua restrittiva prassi in materia, in una lettera circolare del 1997, inviata agli Ordinari diocesani e ai Superiori degli IVC e delle SVA, ha reso noto di aver chiesto ed ottenuto dal Santo Padre che per poter concedere la dispensa dall'impedimento di cui al c. 1087 sia sufficiente la ricorrenza di una sola delle tre condizioni prima cumulativamente richieste nella prassi della Congregazione stessa ovvero:

- la grande e provata utilità del ministero del diacono per la diocesi di appartenenza;
- la presenza di figli in tenera età, bisognosi di cura materna;
- la presenza di genitori o suoceri anziani, bisognosi di assistenza¹⁶.

Può invece un diacono permanente celibe o rimasto vedovo accedere al presbiterato? La domanda è meno peregrina di quello che si potrebbe pensare se anche *NF* n. 5 se ne occupa esplicitamente. In linea di principio e a priori va detto che il passaggio dal diaconato al presbiterato non si può certamente escludere, tuttavia esso costituirà sempre una «rarissima eccezione, possibile solo quando speciali e gravi ragioni lo suggeriscono» (*NF* n. 5). Si comprende infatti che la vocazione al diaconato permanente suppone la stabilità in quest'ordine e che i tratti vocazionali del ministero diaconale da esercitarsi in modo permanente sono oggettivamente diversi da quelli del ministero sacerdotale così che diverse devono essere quindi anche le ragioni soggettive che spingono alla loro rispettiva assunzione; il diaconato da esercitarsi in modo permanente e il presbiterato non solo sono due gradi diversi del sacramento dell'ordine, ma rispondono – ci sembra – anche a due vocazioni diverse, non potendosi ritrovare il criterio discriminante nel semplice fatto che, nella Chiesa latina, i candidati coniugati non possono accedere al presbiterato. Piuttosto è il diaconato esercitato in maniera transeunte che come ministero esercitato in vista del presbiterato, come tappa essenziale verso il sacerdozio, si presenta con tratti vocazionali meno marcati pur essendo chiaro che nell'uno come nell'altro caso si tratta del medesimo sacramento dell'ordine. La decisione, comunque, di ammettere un

¹⁵ Cf G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Cinisello Balsamo - Roma, San Paolo, 1993, 323; A. MONTAN, «I diaconi permanenti», 54 nota 22; G. BRUGNOTTO, «Il diacono sposato», *QDE* 10 (1997) 166-168, che riporta anche alcuni casi in cui è stata concessa la dispensa.

¹⁶ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, «Lettera circolare», 6.6.1997 (*Prot.* 263/97), *Il Regno-documenti* 17 (1997) 526-527. Circa la precedente prassi della Congregazione che richiedeva la contestuale presenza di tutte le tre condizioni unitamente alla precarietà dello stato di salute del diacono cf *Prot.* 2026/93.

diacono permanente all'ordine del presbiterato spetta al Vescovo proprio del diacono, se non ci sono ovviamente altri impedimenti riservati alla Santa Sede che richiedano l'intervento della stessa. È bene tuttavia che, in ogni caso, il Vescovo diocesano consulti la Congregazione per l'Educazione cattolica per quanto riguarda il programma di formazione al presbiterato e la Congregazione per il Clero per quanto riguarda il programma di preparazione pastorale e le attitudini del diacono al ministero presbiterale (NF 5).

IV. CONCLUSIONE

Gli aspetti canonici del discernimento, della formazione, dell'ordinazione e del ministero diaconale che abbiamo sinteticamente evidenziato nel testo ad integrazione delle brevi note presenti nel Commentario, rimangono, come è evidente, solo degli squarci sulla complessità delle tante questioni che il ripristino del diaconato esercitato in permanenza nella Chiesa latina e, a seguire, nella Chiesa italiana e poi anche nella nostra Chiesa ambrosiana, continuamente provoca e sollecita ad affrontare. Ci è sembrato semplicemente utile fare interagire un poco la disciplina universale con quella particolare e locale per fare emergere come il ripristino del diaconato permanente obblighi la disciplina giuridica a fare i conti con un ministero esercitato da chierici che richiede di ripensare in maniera adeguata l'intera e complessiva materia della condizione canonica dei chierici stessi, di cui fanno parte uomini sia celibi che coniugati, e quindi anche ad approfondire l'articolazione dei rapporti tra i vari gradi del sacramento dell'ordine.

RENATO CORONELLI
Seminario Arcivescovile
21040 Venegono Inferiore

3 aprile 2000

BIBLIOGRAFIA CANONISTICA

BEYER, J., «Il diaconato permanente nell'attuale vita ecclesiale», *QDE* 10 (1997) 134-142.

BORRAS, A., «Les effets canoniques de l'ordination diaconale», *RTL* 28 (1997) 453-483.

BORRAS, A. - POTTIER, B., *La grâce du diaconat. Question actuelles autour du diaconat latin*, Bruxelles, Éditions Lessius, 1998.

BRUGNOTTO, G., «Il diacono sposato. Questioni disciplinari», *QDE* 10 (1997) 160-171.

CALVI, M., «Il diaconato permanente nel diritto particolare della Chiesa italiana. Commenti alle delibere CEI», *QDE* 4 (1990) 223-227.

———, «Il diaconato permanente in Italia. Commenti alla normativa CEI», *QDE* 7 (1994) 201-211.

COLOMBI, G., «Il diaconato permanente», *Humanitas*, 41 (1986) 651-676.

ERDÖ, P., «Der ständige Diakon. Theologisch-systematische und rechtliche Erwägungen», *AfKathKR* 166 (1997) 69-84.

LYONS, R., «The Permanent Diaconate: A Commentary on Its Development from the End of the Second Vatican Council to the 1983 Codex Iuris Canonici», in *Proceedings of the 48th annual convention*, a cura della CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, Washington, CLSA, 1987, 77-100.

MOGAVERO, D., «Il diaconato nella Chiesa, oggi: valore, funzione, prospettive», in *Episcopato, Presbiterato, Diaconato. Teologia e diritto canonico*, a cura di E. CAPELLINI, Cinisello Balsamo, Paoline, 1988, 324-384.

———, «Il diaconato permanente: presentazione del documento dei vescovi italiani del 1993», in *La funzione di santificare della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (Quaderni della Mendola 2), Milano, Glossa, 1995, 161-177.

———, «Nuovo impulso alla formazione dei diaconi permanenti. La "Ratio Fundamental Institutionis Diaconorum Permanentium"», *Lateranum* 65 (1999) 381-396.

MONTAN, A., «La formazione e il ministero del diacono permanente nei documenti del Magistero dal Concilio Vaticano II ad oggi», *Il diaconato in Italia*, 110 (1998) 14-33 (con bibl.).

———, «I Diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme. Esame della normativa», *Il diaconato in Italia* 91/92 (1993) 41-79.

NAVARRO, L., «L'identità e la funzione dei diaconi permanenti. Nota alle "Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti" e al "Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti"», *IE* 10 (1998) 587-598.

PAVANELLO, P., «La determinazione canonica del ministero del diacono permanente», *QDE* 10 (1997) 143-159.

POKUSA, J.W., «The Diaconate: a History of Law Following Practice», *The Jurist* 45 (1985) 95-135.

PROVOST, J., «Permanent Deacons in The 1983 Code», in *Proceedings of the 46th annual convention*, a cura della CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, Washington, 1985, CLSA, 175-191.